

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GARIBALDI, NOVELLINI, MASCIADRI, PANIGAZZI, ANTONIAZZI, MERIGGI, RASIMELLI, PAVAN, SCARDACCIONE, FERRARA Nicola, PALUMBO, BASTIANINI, COVI, LEOPIZZI, FRANZA, SCLAVI, BRUGGER e PASQUINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 DICEMBRE 1983

Norme per la circolazione di macchine agricole eccezionali

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, negli ultimi dieci anni, la meccanizzazione agricola ha fatto dal punto di vista tecnico notevoli progressi. Sono state costruite macchine di dimensioni eccezionali che consentono ad un solo operatore specializzato di svolgere una grande mole di lavoro. I costruttori, sollecitati dagli utilizzatori, si sono volti a migliorare le caratteristiche soprattutto di produttività dei mezzi e non si sono preoccupati più di tanto delle difficoltà oggettive che avrebbero incontrato e soprattutto creato nei loro trasferimenti sulle strade pubbliche.

L'ultra ventennale codice della strada, invecchiato precocemente per il tumultuoso espandersi della motorizzazione privata, del cui aggiornamento si parla da almeno un decennio, non regolamentava specificatamente la circolazione delle macchine agricole eccezionali. A ciò provvede, in parte, la circolare n. 66 del 23 luglio 1959 secon-

do le disposizioni dell'articolo 18 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 420 del 1959; disposizioni abrogate dalla legge 5 maggio 1976, n. 313, e dalla legge 10 febbraio 1982, n. 38, che subordina la circolazione delle macchine agricole eccezionali all'ottenimento dell'autorizzazione rilasciata dall'ente proprietario della strada. Tuttavia, per tali norme l'Ente proprietario dispone di un ampio potere discrezionale che vede l'utente spesso soggetto a prescrizioni di fatto inattuabili, diverse tra Regione e Regione, tra Provincia e Provincia; non raramente addirittura contrastanti tra di loro. Ciò con notevole disagio per utenti ed utilizzatori; soprattutto per le incertezze connesse alle previsioni di effettiva disponibilità dei mezzi, stante che la regolarizzazione, in tempo utile, delle loro posizioni ai fini della circolazione su strade pubbliche, nel rispetto delle « variabili » prescrizioni impartite

dagli Enti proprietari, è spesso quasi impossibile.

I presentatori sono ben consapevoli che la sicurezza della circolazione stradale è il fine primario cui si deve tendere. Ciò non toglie che, in tale contesto, alle dette macchine agricole possa essere consentito, in determinati periodi dell'anno, in zone circostanti la sede dell'azienda, a bassa velocità, trasferirsi da un campo all'altro e comunque poter circolare con tempestività in relazione all'epoca dei raccolti e delle necessità di lavori; ciò senza eccessive, com-

plesse procedure spesso causa di inutili ritardi e costi maggiori, che inevitabilmente verrebbero trasferiti sui prodotti agricoli con tutte le implicite conseguenze.

Il presente disegno di legge si propone di ovviare agli inconvenienti lamentati senza pregiudizio per la sicurezza della circolazione stradale e degli utenti in genere, disponendo, all'articolo 1, la prescrizione della speciale autorizzazione e stabilendo pesanti sanzioni amministrative per i trasgressori; dettando, all'articolo 2, le condizioni ed i limiti di tale autorizzazione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

I commi sesto e settimo dell'articolo 69 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono sostituiti dai seguenti:

« Le macchine agricole che, per necessità funzionali, hanno limiti di sagoma e di peso eccedenti quelli stabiliti dagli articoli 32 e 33 del presente testo unico debbono essere munite, per circolare su strada, di speciale autorizzazione rilasciata secondo quanto disposto dall'articolo successivo.

Chiunque circola su strada pubblica con una macchina agricola che supera i limiti di sagoma e/o di peso stabiliti, senza avere ottenuto la prescritta autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 800.000 ».

Art. 2.

Dopo l'articolo 69 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è aggiunto il seguente:

« Art. 69-bis. — La domanda per l'autorizzazione al transito delle macchine agricole eccezionali deve essere presentata in carta legale:

- 1) ai Compartimenti ANAS per le strade statali;
- 2) ai Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti per le strade di loro competenza;
- 3) alle Provincie per la rimanente rete viaria.

La domanda deve essere corredata della fotocopia del certificato di circolazione o di altro titolo di identificazione descrittivo del mezzo agricolo e deve contenere tutte le indicazioni per individuare l'itinerario prescelto e l'ammissibilità della domanda.

Gli uffici competenti, entro dieci giorni dalla data di presentazione della domanda, rilasciano su appositi moduli l'autorizzazione al transito prescrivendone condizioni e cautele.

Le autorizzazioni al transito sono concesse ai richiedenti con validità sino al 31 dicembre di ogni anno.

L'autorizzazione può essere rinnovata di anno in anno con validità dalla data di presentazione della richiesta di rinnovo.

I titolari dell'autorizzazione devono accertare direttamente, sotto la propria responsabilità, l'esistenza di eventuali limitazioni, anche temporanee, presenti lungo il percorso da essi prescelto nonchè, per i veicoli sino a metri 3,20 di larghezza, devono adottare un dispositivo lampeggiante a luce gialla intermittente e drappi rossi delimitanti l'ingombro massimo del veicolo. Per i veicoli eccedenti la sagoma di metri 3,20 in larghezza deve essere anche adottata la scorta tecnica dell'azienda mediante persona che preceda il mezzo in marcia a distanza non inferiore a metri 75, munita di ampio drappo di colore rosso con il quale deve essere segnalata tempestivamente ed efficacemente la presenza e l'ingombro della macchina agricola agli altri utenti della strada.

In caso di transito durante le ore notturne o in condizioni di scarsa visibilità il personale di scorta deve essere munito di un efficace dispositivo a luce propria di colore rosso lampeggiante.

Le macchine agricole eccezionali nella parte posteriore debbono essere munite di un pannello amovibile a strisce alterne bianche e rosse di materiale rifrangente delle dimensioni di centimetri 50 per 50.

Il conducente della macchina agricola, durante l'effettuazione del transito, deve essere munito dell'autorizzazione da esibire, dietro richiesta, agli organi preposti alla vigilanza stradale ».